



COMUNE DI VICCHIO
(Città Metropolitana di Firenze)

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI – SOVVENZIONI – VANTAGGI
ECONOMICI**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. del

Indice degli articoli

Articolo 1 - Principi e normativa di riferimento.....	3
Articolo 2 - Finalità e oggetto del Regolamento.....	3
Articolo 3 - Contributi.....	3
Articolo 4 - Destinatari.....	3
Articolo 5 - Domanda di contributo.....	4
Articolo 6 - Istruttoria	4
Articolo 7 - Decisione sulla richiesta	4
Articolo 8 - Modalità di liquidazione del contributo	4
Articolo 9 - Revoca e decadenza del contributo	5
Articolo 10 - Responsabilità del richiedente	5
Articolo 11 - Ambito di applicazione	6
Articolo 12 - Trasparenza	6
Articolo 13 - Disposizioni finali	6

Articolo 1 - Principi e normativa di riferimento

1 Il principio a cui si orienta il presente regolamento è principalmente il principio di sussidiarietà orizzontale, sancito dall'articolo 118, comma 4, della Costituzione italiana, introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001: "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà".

2 Il presente regolamento richiama i seguenti riferimenti normativi:

- Art 5 del TUE;
- Legge n. 59/1997 (Bassanini), art. 4, co. 3, lett. a), che prevede conferimenti di funzioni a cittadini e formazioni sociali, anticipando la norma costituzionale.
- D.lgs. n. 267/2000 (Tuel), dove l'art. 3, co. 5 ribadisce la riserva di materie a cittadini e associazioni per attività di interesse generale.
- Legge n. 448/2001;
- Codice del Terzo Settore (D.lgs. n. 117/2017) che integra il principio promuovendo co-programmazione e co-progettazione con enti del Terzo Settore (artt. 55 e ss.) e introduce il RUNTS;
- L.241/90 art. 12.

Articolo 2 - Finalità e oggetto del Regolamento

1 Il Comune di Vicchio favorisce e sostiene attività e iniziative dirette a promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale della comunità locale. In particolare promuove eventi culturali, educativi e sportivi nonché festività e ricorrenze storiche, civili e religiose della comunità.

2 Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 12 della L. 241/1990 e dello Statuto comunale, i criteri e le modalità di assegnazione da parte del Comune di Vicchio di contributi, sovvenzioni o altro vantaggio economico di qualsiasi genere (di seguito indicati quali "contributi"), compreso l'uso di mezzi e personale, attrezzature o materiali, e l'esenzione dal pagamento di tariffe, canoni, tasse comunali o l'applicazione delle stesse in misura agevolata, nel rispetto delle disposizioni previste dai vigenti regolamenti e provvedimenti comunali in materia, per la realizzazione delle iniziative e/o attività di cui al comma 1. Ogni decisione in merito verrà deliberata dalla Giunta.

Articolo 3 - Contributi

1 I contributi monetari erogati dall'Amministrazione comunale non possono superare il 30% del costo complessivo dell'iniziativa e, in ogni caso, l'importo massimo concedibile è pari a € 1.300,00 per ciascun evento.

2 I contributi non monetari possono essere concessi purché tale concessione non ritardi o pregiudichi l'attività dell'Ente.

3 La Giunta comunale può, con deliberazione motivata, derogare ai limiti di cui al comma 1 in presenza di iniziative di particolare rilevanza pubblica, culturale, sociale, turistica per il territorio comunale.

Articolo 4 - Destinatari

1 Possono presentare richiesta di contributo gli enti pubblici o privati, le associazioni, istituzioni, fondazioni o gruppi, con l'esclusione dei soli soggetti rientranti nelle categorie di cui all'art. 7 della Legge 195/1974 e all'art. 4 della Legge 659/1981.

2 I soggetti destinatari di un contributo non devono svolgere attività di lucro. Il richiedente che svolge attività di lucro può essere ammesso a contributo per iniziative specifiche che devolvono gli utili in beneficenza, nonché per iniziative, comunque coerenti con gli atti di programmazione o indirizzo dell'ente, di particolare interesse pubblico e aventi caratteristiche tali da promuovere il prestigio e l'immagine del Comune di Vicchio e consentire un reale beneficio a vantaggio della collettività.

Articolo 5 - Domanda di contributo

1 I soggetti di cui all'art. 3 devono presentare richiesta al protocollo dell'Ente, utilizzando l'apposito modello pubblicato sul sito istituzionale, almeno 30 giorni prima dell'iniziativa per la quale viene richiesto il contributo.

2 Alla domanda di contributo devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) Relazione dell'iniziativa o dell'attività per la quale è richiesto il contributo, indicando la data di inizio e il programma dettagliato;
- b) Dichiarazione sottoscritta dal richiedente nella quale si impegna a provvedere all'acquisizione di tutti i permessi, autorizzazioni e nulla osta necessari per l'iniziativa, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo;
- c) Dichiarazione sottoscritta dal richiedente nella quale attesta di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 7 della Legge 195/1974 e all'art. 4 della Legge 659/1981.
- d) Bilancio preventivo dell'iniziativa/attività, ripartito per singole voci di spesa, solamente qualora venga richiesto un contributo di tipo monetario.

3 In casi di iniziative occasionali e urgenti debitamente motivate, la Giunta Comunale può concedere il beneficio anche al di fuori dei termini temporali previsti dal comma 1.

Articolo 6 - Istruttoria

1 La domanda di contributo è assegnata all'Ufficio competente, il quale ne verifica la completezza e la correttezza, e la trasmette, nel termine massimo di 30 giorni, alla Giunta Comunale.

2 Qualora la domanda sia relativa ad un contributo monetario, l'Ufficio competente individua il capitolo di bilancio sul quale imputare la spesa.

3 In ogni caso i contributi monetari concessi non possono essere superiori alla differenza tra le spese e le entrate previste per l'iniziativa, così come risultanti dal bilancio preventivo di cui all'art. 4, comma 3, lett. d) con la sola eccezione delle iniziative che prevedono il versamento in beneficenza degli utili. Resta fermo il rispetto dei limiti percentuali di cui all'art. 2, comma 1, salvo le deroghe previste ai sensi dell'art. 2, comma 3.

Articolo 7 - Decisione sulla richiesta

1 La Giunta Comunale, con apposita Deliberazione, decide in merito alla concessione del contributo.

2 Sono in generale da privilegiare le istanze dei soggetti di cui all'art.3 che operano e svolgono la propria attività prevalentemente nel territorio del Comune di Vicchio.

3 Sono altresì da valutare quali titoli di preferenza:

- a) l'iscrizione ad albi e/o registri aventi rilevanza pubblica, quali, a titolo esemplificativo, l'Albo comunale, il RUNTS, il RASD.
- b) la coerenza dell'iniziativa con specifiche direttive o indirizzi degli organi del Comune.

Articolo 8 - Modalità di liquidazione del contributo

- 1 I contributi monetari sono erogati previa presentazione al protocollo dell'Ente di apposito rendiconto, nelle modalità descritte al comma 2, entro 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa, pena la revoca del contributo.
- 2 Il rendiconto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante, redatto utilizzando l'apposito modello pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e corredato dai giustificativi di spesa debitamente quietanzati ovvero da idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento. Il rendiconto deve altresì specificare il trattamento fiscale ai fini delle eventuali ritenute di legge, se dovute.
- 3 L'Ufficio competente può effettuare le verifiche relative alla veridicità di quanto dichiarato e può, altresì, non ammettere a contributo le spese che non appaiono coerenti o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'attività/iniziativa oggetto della domanda.
- 4 Il contributo sarà erogato al richiedente entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto, previa verifica della completezza e regolarità della documentazione da parte dell'Ufficio competente.
- 5 Qualora il rendiconto evidenzia un disavanzo inferiore al contributo monetario richiesto, lo stesso sarà erogato in misura proporzionalmente ridotta. In nessun caso il contributo può eccedere il disavanzo effettivamente risultante dal rendiconto finale.
- 6 La Giunta comunale può concedere, con propria deliberazione, un'anticipazione del contributo nella misura massima del 40% del contributo richiesto. Resta fermo l'obbligo di presentare il rendiconto secondo le modalità di cui al presente articolo, pena la revoca del contributo ai sensi del successivo art. 8.
- 7 I soggetti beneficiari di contributi di qualsiasi tipo sono tenuti a indicare, nei materiali di comunicazione e promozione dell'iniziativa, che la stessa è realizzata con il contributo del Comune di Vicchio.
- 8 I beneficiari dei contributi monetari sono tenuti al rispetto degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza di cui alla Legge 124 del 04/08/2017, in particolare l'art. 1, comma 125.

Articolo 9 - Revoca e decadenza del contributo

- 1 Il contributo concesso può essere revocato con deliberazione della Giunta comunale nei seguenti casi:
 - mancata realizzazione dell'iniziativa o dell'attività per cui il contributo è stato concesso;
 - mancata presentazione, nei termini previsti dal presente regolamento, del rendiconto secondo le modalità di cui all'art. 7, comma 2;
 - utilizzo del contributo per finalità diverse da quelle per cui è stato concesso;
 - accertamento di dichiarazioni non veritiere nella documentazione presentata.
- 2 Nel caso di erogazione di un anticipo del contributo ai sensi dell'art. 7, comma 6, se si verifica una delle condizioni previste al comma precedente, si farà luogo al recupero, nelle forme previste dalla legge, della somma erogata.
- 3 L'Amministrazione, per ragioni di interesse pubblico, può revocare la concessione di utilizzo di beni, strutture, materiali o personale comunale. In tal caso l'Amministrazione ne dà tempestiva comunicazione scritta ai beneficiari. Non è prevista alcuna forma indennizzo o risarcimento.

Articolo 10 - Responsabilità del richiedente

- 1 Il Comune non assume alcun tipo di responsabilità civile, penale e amministrativa in merito all'organizzazione e allo svolgimento di attività/iniziative per le quali ha concesso contributi.

2 Con la richiesta di contributo il richiedente dichiara la piena conoscenza del presente regolamento.

3 Nessuna obbligazione potrà essere fatta valere nei confronti del Comune da parte di soggetti incaricati, a qualsiasi titolo, dal beneficiario del contributo per l'esecuzione di prestazioni connesse all'iniziativa.

4 Il richiedente si impegna:

- ad impiegare, nell'espletamento dell'attività per la quale è richiesto il beneficio, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'attività e dell'utenza;
- provvedere all'acquisizione di tutti i permessi, autorizzazioni e nulla osta necessari per l'iniziativa, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

Articolo 11 - Ambito di applicazione

1 Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

- a) alle erogazioni di benefici economici di natura socio-assistenziale, disciplinate da apposite disposizioni di legge e regolamenti di settore;
- b) a contributi, sovvenzioni ecc. dovuti in virtù di leggi e provvedimenti statali, provinciali e regionali rispetto ai quali il Comune si ponga unicamente quale tramite per l'erogazione;
- c) alle somme corrisposte a titolo di corrispettivo per servizi pubblici a favore del Comune;
- d) ai rapporti convenzionali od accordi formalizzati con i soggetti terzi, dai quali derivano obblighi di reciproche prestazioni per le parti che configurano un rapporto di tipo contrattuale (si rimanda al singolo accordo di natura contrattuale la disciplina degli aspetti di comune interesse, patrimoniali/monetari e non, del caso).

Articolo 12 - Trasparenza

1 La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere è soggetta agli obblighi di pubblicazione previsti dagli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013.

2 I provvedimenti di concessione dei benefici di cui al presente regolamento sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune, nella sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici".

3 La pubblicazione costituisce condizione di efficacia dei provvedimenti di concessione dei contributi nei casi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 13 - Disposizioni finali

1 Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni della Legge 241/1990, del Decreto Legislativo 267/2000 e della normativa vigente in materia.